



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



LA SCISSIONE CON SCORPORO (ART. 2506.1 C.C.)

**Tra passato e futuro: alcune
domande su possibili abusi alla
luce del nuovo istituto**

Avv. Danilo Sipala

27 giugno 2023

Caso 1: Trib. Torino 29/09/2014

«[...] il Collegio considera che vi siano sufficienti elementi per ritenere che la delibera di xxx s.p.a. - che scinde una parte del suo patrimonio del valore di svariati milioni di euro a favore di società a responsabilità limitata da essa interamente controllate senza attribuzione di quote della stessa ai propri soci – non sia conforme in generale alla lettera e allo spirito degli art. 2506 e sgg. c.c., la cui ratio, come si è visto, è quella di **garantire ai soci della Scissa la piena conservazione del valore effettivo della loro partecipazione.**

[...] una rilevante parte del patrimonio di xxx s.p.a. viene scissa e trasferita ad altre società che, pur da essa interamente possedute, non sono però partecipate dai suoi soci di minoranza [...] l'operazione di cui alla delibera assembleare impugnata determina una forte diluizione del potere societario dei soci di minoranza sui beni oggetto di scissione: fino a che tali beni appartengono a xxx s.p.a., infatti, i soci della stessa possono comunque esercitare un certo controllo su di essi, ma tale controllo non potrà più essere esercitato neppure in minima parte se i beni passeranno alle beneficiarie senza che ai reclamanti vengano attribuite quote di quest'ultime società»

Caso 1: la vicenda

ALFA S.p.A.

SCISSIONE con trasferimento di consistente patrimonio immobiliare alle controllate



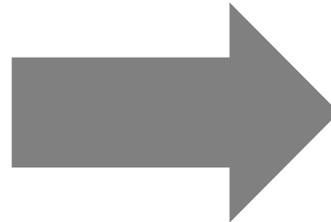
Beta S.r.l.

Gamma S.r.l.

Delta S.r.l.

Controllate al 100% da Alfa. No assegnazione quote ai soci di Alfa

Mevia e Epsilon (società estera), socie di minoranza di Alfa, chiedono sospensione delibera approvazione progetto scissione e delibere conseguenti. Lamentano variazione consistenza partecipazione scissa e mancata assegnazione quote beneficiarie



Istanza cautelare rigettata poi accolta in sede di reclamo. Il Tribunale ordina la sospensione delle delibere inibendo stipula e/o iscrizione degli atti di scissione nel Registro delle Imprese (prosegue nel merito giudizio arbitrale, previsto dallo statuto della scissa, ex 2378 c.c.)

Caso 1: riflessioni alla luce del nuovo istituto

1. Sarebbe ipotizzabile la stessa operazione con scissione mediante scorporo?
2. La posizione dei soci di minoranza sarebbe compromessa?
3. Invarianza degli effetti economici dell'operazione?
4. Ragioni alla base dell'operazione?
5. Adeguatezza dell'assetto per evitare lesione della minoranza?
6. La diluizione e il «controllo» dei soci di minoranza
7. Governance e diritti dei soci come possibile soluzione?
8. Possibili accorgimenti da adottare nell'ambito del progetto di scissione e, in generale, dell'iter di tutta l'operazione?

Caso 2: Trib. Milano 21/09/2020

«[...] non pare condivisibile al Tribunale, essendo fondata sulla equiparazione della presente fattispecie a quella prevista dall'art.2506 cc al secondo comma, di per sé differente posto che:

- nel caso disciplinato dalla norma ex art. 2506 cc, come risulta dal tenore della stessa, la scissione si realizza infatti non in via totale (vale a dire con estinzione della società originaria) ma in via parziale, con la particolarità che solo ad alcuni soci vengono assegnate solo azioni o quote della società originaria e non anche azioni o quote della società beneficiaria (dal che la definizione dell'operazione come asimmetrica),
- **nel caso qui controverso, invece, si verifica una scissione totale, nessuno dei soci divenendo assegnatario di quote della SRL originaria (destinata ad estinguersi) ma ciascuno di essi divenendo unico socio di ciascuna delle quattro società beneficiarie, così realizzandosi anche una definitiva separazione della compagine (dal che la definizione dell'operazione come scissione totale non proporzionale "estrema")**;

Caso 2: la vicenda

ALFA S.r.l.

SCISSIONE totale estrema con estinzione della scissa con costituzione di 4 newco e a ciascuna viene assegnato un asset immobiliare

Tizio, trovatosi in minoranza in Alfa, agisce ex 2378 cc e chiede sospensione cautelare delibera approvazione progetto scissione. Lamentano mancato consenso di tutti i soci e abusività operazione (valorizzazione penalizzante)

Beta S.r.l.

Gamma S.r.l.

Delta S.r.l.

Epsilon S.r.l.

Ogni newco sarà partecipata in via totalitaria da 4 soci originari della scissa

Istanza rigettata. Operazione di scissione totale estrema richiede maggioranza e non unanimità come parziale asimmetrica ex 2506 comma 2. Operazione appare (in sede cautelare, salvo merito) idonea a non arrecare pregiudizio al socio

Caso 2: riflessioni alla luce del nuovo istituto

1. Sarebbe ipotizzabile la stessa operazione con scissione mediante scorporo?
2. Nel caso specifico, la posizione del socio di minoranza viene compromessa?
3. Ragioni alla base dell'operazione?
4. Adeguatezza dell'assetto per evitare lesione della minoranza?
5. La situazione di ostilità nei confronti del socio di minoranza e i suoi desiderata
6. Le particolarità di una scissione totale estrema
7. Possibili accorgimenti da adottare nell'ambito del progetto di scissione e, in generale, dell'iter di tutta l'operazione?

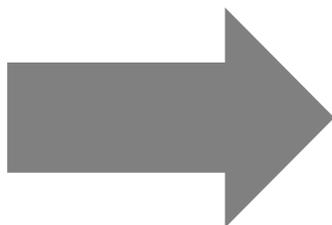
Caso 3: Cass. n. 2153 del 29/01/2021

«[...] in pregiudizio delle ragioni creditorie, che può realizzarsi mediante l'atto di scissione anche attraverso la scelta di criteri di valutazione - ritenuti non rispondenti a quelli reali - dei valori patrimoniali trasferiti (con riferimento alla analitica descrizione degli elementi attivi e passivi da assegnare, e dell'eventuale conguaglio in denaro: art. 2506 bis, comma 1, c.c.), in quanto incidenti sulla effettiva consistenza della garanzia patrimoniale di ciascuna società.

[...] scissione parziale - di un cespite del valore contabile di C 1.475.000,00 (ma secondo stime di mercato del valore di C 2.512.000,00 come indicato nella relazione presentata da xxx per accedere al concordato preventivo), non soltanto palesava un pregiudizio sul piano qualitativo, venendo sottratto un bene che per sua natura risultava facilmente individuabile ed aggredibile mediante la procedura esecutiva, ai fini del realizzo, ma anche sul piano quantitativo, atteso che, la stessa consistenza residua del patrimonio di oltre sociale della società scissa, doveva ritenersi, comunque, insufficiente a garantire l'importo dei debiti sociali, per il complessivo ammontare cinque milioni di Euro, come risultante dal bilancio al [...]»

Caso 3: la vicenda

ALFA S.r.l.

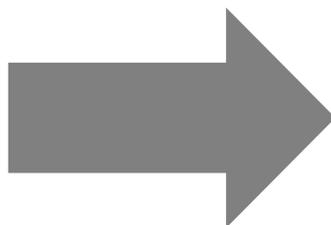


Beta S.a.s.

SCISSIONE parziale con assegnazione di asset immobiliare (costo contabile 1.475.000 €, stimato a mercato 2.512.000 €)

Coincidenza soggettiva di soci e amministratori di entrambe le società

Alfa S.r.l. successivamente fallisce e la procedura impugna ex 2901 c.c. l'atto di scissione chiedendone la revocatoria in ragione del pregiudizio arrecato ai creditori concorsuali (prima creditori della scissa *in bonis*).



Il Fallimento vince in primo grado e la sentenza trova conferma in appello. La beneficiaria ricorre in Cassazione ma perde. L'operazione ha diminuito le garanzie dei creditori della scissa e, pertanto, è legittima l'azione revocatoria.

Caso 3: riflessioni alla luce del nuovo istituto

1. Possibile realizzare la stessa operazione con scissione mediante scorporo?
2. L'operazione sarebbe comunque revocabile?
3. Quali effetti rispetto alla garanzia per i creditori?
4. Mutamento qualitativo e quantitativo del patrimonio della «scissa»?
5. Adeguatezza dell'assetto?
6. Natura dell'operazione: organizzativa o dispositiva? La rilevanza del mutamento della titolarità soggettiva?
7. L'ipotesi dell'operazione, con il nuovo istituto, in una società preesistente?

Riferimenti

Avv. Danilo Sipala

Via Dante n. 7 – Milano

ds@studiolegalesipala.it